



COMUNE DI GAZZO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°31 Reg. delib.
del 21-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.
---------	---

Oggi ventuno del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Negrini Stefano	Presente	Pasqualini Roberto	Presente
Leardini Veronica	Presente	Gallio Maela	Presente
Bellani Claudio	Presente	Sbizzera Mascia	Presente
Rinaldi Alex	Presente	Scipioni Ivan	Presente
Sbizzera Simone	Presente	Bellaro Daniela	Assente
Pizzamiglio Antonella	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO Mazzocco Chiara.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Negrini Stefano nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.
----------------	--

Sindaco: “è un adempimento di legge. Il comune ha due partecipazioni societarie, una nella società di gestione in house dei rifiuti solidi urbani – 0,5% - ed una nella farmacia comunale – 20%. Non procediamo dunque alla razionalizzazione e l’esito del provvedimento va comunicato ex D.L. 90/2014”.

Si procede dunque alla votazione della proposta con il seguente esito:

presenti 10;
votanti 10;
voti favorevoli 10;
contrari /;
astenuti /;

“IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza a provvedere sull’oggetto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con delibera n. 79 del 14-09-2018, avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione - trasmissione all'organo consiliare";

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio ragioneria comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, dal Comune di Gazzo Veronese relativa a:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50% e Gielle Ambiente s.r.l. indiretta partecipata al 100% da Esacom;
2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni di legge per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50% e Gielle Ambiente s.r.l. indiretta partecipata al 100% da Esacom;
2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute, così riassumibili:

Società ESACOM S.p.a. quota posseduta 0,50% per un valore nominale di euro 520,00, partecipazione mantenuta in essere in quanto società esercitante il servizio istituzionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune;

FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20% per un valore di euro 216.912,00 derivante da concessione trentacinquennale, decorrente dal 2001, mantenuta in essere in quanto esercitante servizio pubblico essenziale a rilevanza economica;

TENUTO CONTO che l'eventuale scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO di non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in quanto ritenuto necessarie mantenerle per i servizi pubblici che supportano;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria delibera n. 18 del 15 maggio 2017 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili di Area competenti;

D E L I B E R A

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come segue:

1. ESACOM S.p.a. con una quota dello 0,50% e Gielle Ambiente s.r.l. indiretta partecipata al 100% da Esacom;
2. FAR. CO. Farmacia Comunale dr.ssa Mattioli S.p.a. con una quota del 20%;

II. di non procedere all'alienazione di nessuna partecipazione detenuta;

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco;

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Poi, il Sindaco propone la immediata eseguibilità del provvedimento al fine di accelerare gli atti successivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10;

Con voti favorevoli 10, contrari /, astenuti /, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
0 Negrini Stefano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-12-18

Il Responsabile del servizio
F.to MARGOTTO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.**

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-12-18

Il Responsabile del servizio

F.to MARGOTTO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 21-12-2018**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI GAZZO VERONESE li

F.TO L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 21-12-2018**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24 D.LGS.19 AGOSTO 2016, N. 175.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI GAZZO VERONESE li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa